

ELENCO AMMINISTRAZIONI INTERESSATE

Enti ed Amministrazioni	Nome e Cognome	Note
Ministero della Transizione Ecologica DG Valutazioni Ambientali Divisione V-Procedure di VIA e VAS	- Arch. Gianluigi Nocco (DG) - Arch. Orsola Maria Renata Reillo (Dirigente Div. 5) - Arch. Claudia Pieri (Responsabile del procedimento)	in presenza
Regione Veneto - Direzione Ambiente		ASSENTE
ARPA Veneto	Dott. Ssa Elena Vescovo	in videoconferenza
AULSS 3 Veneziana Dipartimento Prevenzione		ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna		ASSENTE
Città Metropolitana di Venezia Area Ambiente – U.O. Rifiuti e bonifiche Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica	Dott. Ssa Cristina Zuin Dott. Ssa Carla Santoro	in videoconferenza
ISS Dipartimento Ambiente e Salute		ASSENTE
INAIL Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici		ASSENTE
D.G. USSRI-Divisione VII - Bonifica dei S.I.N.		ASSENTE
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale	- Dott. Fulvio Lino Di Blasio (Presidente e Commissario straordinario Crociere Venezia) - Ing. Fabio Russo (Vice Commissario straordinario Crociere Venezia) - Ing. Giovanni Terranova - Dott. Iacopo Esposito	in videoconferenza
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia		ASSENTE
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Direzione Marittima di Venezia	Comandante Daniele Ferrari Nostromo Luogotenente Matteo La Sorte	in videoconferenza



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

[ID: 8081] Terminal Autostrade del Mare, Piattaforma Logistica Fusina. Procedimento di VIA regionale. Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2524 dell'11/12/2012.

Procedimento ex art. 29 co.3 del D.Lgs. 152/2006 per valutare se “consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale”, nelle more della conclusione del nuovo procedimento di VIA per le opere realizzate a VIA scaduta.

VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL GIORNO 04/08/2022

Il giorno 04/08/2022 alle ore 10:00, presso la sede del Ministero della transizione ecologica, in Roma ed in videoconferenza, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. 95111/MITE del 29/07/2022, secondo le modalità di cui all'art. 14-bis, con le modificazioni introdotte dall'art. 13 del DL 76/2020, come prorogato dall'art. 51 del DL 77/2021, convertito con Legge 108/2021, per valutare se, con riferimento al “Terminal Autostrade del Mare, Piattaforma Logistica Fusina”, la cui compatibilità ambientale era stata determinata con Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 2524 dell'11/12/2012 e i cui lavori sono stati in parte realizzati successivamente al termine indicato nello stesso provvedimento di VIA, “consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale”, come previsto dall'art. 29 co.3 del D.Lgs. 152/2006, nelle more della conclusione del nuovo procedimento di VIA, la cui istanza è stata presentata in data 31/05/2022, perfezionata in data 22/07/2022 e per la quale è stata avviata la consultazione del pubblico in data 04/08/2022.

La riunione, che è registrata, è presieduta dal Direttore Generale della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della transizione ecologica (nel seguito DGVA del MITE) e ad essa partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni elencate in allegato. Svolge le funzioni di segretario il responsabile del procedimento arch. Claudia Pieri.

Il Presidente apre la riunione richiamando la seguente documentazione, già trasmessa ai partecipanti, dando lettura degli stralci sottoriportati:

- **nota n. 2791 del 10/02/2022**, assunta al prot. n. 19116/MITE del 16/02/2022, con la quale l'AdSPMAS ha comunicato che, con Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 2524 dell'11/12/2012 è stata determinata la compatibilità ambientale del progetto “Terminal Autostrade del Mare, Piattaforma Logistica Fusina”. Il provvedimento fissava la scadenza della propria efficacia in 5 anni a decorrere dalla pubblicazione dello stesso, avvenuta in data 24/12/2012, ma l'autorità di sistema, nella medesima nota, riferisce altresì che “*solamente una parte delle opere (“Darsena Nord”) previste dal progetto in argomento è stata completata durante il periodo di validità temporale della citata D.G.R. n. 2524/2012 e che solo successivamente è stata realizzata la parte restante del progetto (“Darsena Sud”). Rispetto al progetto definitivo approvato, ad oggi restano da realizzare unicamente alcuni interventi*

marginali e di finitura consistenti principalmente in pavimentazioni stradali e impianti di illuminazione”.

Con la stessa nota, l'AdSPMAS ha anche trasmesso *“documentazione che dà atto che la darsena è stata realizzata in conformità al progetto valutato nel procedimento conclusosi con Deliberazione n. 2524 del 11 dicembre 2012 e nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute”* e, atteso che le competenze in materia di VIA per questa tipologia di opera sono passate dalla Regione allo stato a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 da parte del D. Lgs 104/2017, *“tenuto conto del principio di buona amministrazione, nonché di congruenza e convenienza in relazione al contesto di riferimento”* ha chiesto a questa Direzione Generale *“di voler consentire, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la prosecuzione dei lavori che residuano nonché delle attività connesse all'esercizio della darsena sud (così come collaudata in data 31 maggio 2021) nel rispetto di tutti i canoni di sicurezza richiesti dalla norma, con riguardo agli eventuali rischi sanitari e ambientali”*.

- **nota prot. 23889 del 25/02/2022** con la quale la scrivente Direzione ha confermato che il caso in esame può essere ricondotto nella fattispecie prevista dal co. 3 dell'art. 29 del D.Lgs. e, in ossequio alla normativa vigente, facendo salva l'applicazione delle disposizioni di cui al co. 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha assegnato all'Autorità di Sistema Portuale il termine proposto di 90 giorni per la presentazione di una nuova istanza di VIA, nel cui studio di impatto ambientale **prendere** in considerazione anche gli impatti legati ai lavori effettuati successivamente alla scadenza del termine previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 2524 dell'11/12/2012 sino alla presentazione della medesima, oltre alle nuove opere, onde integrare il nuovo procedimento di VIA con la valutazione ex post dei potenziali impatti verificatisi nel periodo ricompreso tra la scadenza del termine del Decreto VIA e la formulazione della nuova istanza.
- **nota del 5449 del 21/03/2022** acquisita con prot. 37975/MITE del 24/03/2022, con la quale l'AdSPMAS ha trasmesso ulteriore documentazione relativa alle attività inerenti alla Darsena sud realizzate fuori dai termini di validità del parere in oggetto;
- **nota prot. 6551 del 05/04/2022**, acquisita con prot. 44856/MITE del 07/04/2022, con la quale l'AdSPMAS ha inoltrato un elaborato che *“mira a fornire tutti gli elementi utili a circoscrivere le condizioni alle quali si richiede di poter proseguire le attività di gestione dando riscontro dell'assenza di rischi sanitari, ambientali e per il patrimonio culturale sempre secondo le previsioni del predetto art. 29 comma 3”*. Il documento riporta la descrizione del progetto e la storia della sua approvazione e realizzazione, si cui si riporta una sintesi:

“Il Progetto in esame prevedeva la realizzazione di due darsene da utilizzare come terminal RO-RO oltre alle relative opere a terra a servizio dell'ambito portuale.

L'area di progetto è costituita dall'area SAVA, poi Alumix ubicata nella macroisola di Fusina con affaccio sul canale Malamocco-Marghera.

Nello specifico

- *Due darsene con ormeggi di superficie pari a circa 41.000 m2 c.a.d. e profondità del bacino pari a -10.5 m s.m.m.;*
- *Una ricalibratura del Canale Malamocco-Marghera davanti alle due darsene con un dragaggio a -12.00 m s.m.m.;*
- *Una Piattaforma Logistica, articolata con infrastrutture viarie e ferroviarie, collegate alle relative reti esterne e con fabbricati ad uso magazzini, piazzali a servizio del porto e parcheggi, pari ad una occupazione del territorio di circa 350.000 m2.*
Le darsene in progetto occupano circa 8 ha di superficie e sono state progettate per poter accogliere e servire fino a 4 navi contemporaneamente due da 196 m e due da 240 m.

Le strutture perimetrali delle darsene sono state progettate con il duplice compito di contrastare le azioni esterne (spinte dei terreni e delle acque, sovraccarichi, eventuali azioni sismiche) nonché di garantire la separazione continua e duratura dell'ambiente lagunare dai suoli e dalle falde potenzialmente inquinati presenti all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, in cui l'area in oggetto ricade. Le opere sul perimetro bagnato sono state pertanto progettate come costituite da palancole metalliche o da diaframmi in c.a. dotati degli accorgimenti necessari per garantire l'impermeabilità della parete stessa in continuità con l'opera di Marginamento di cui al relativo Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera redatto nell'ambito dell'Accordo di Programma per la chimica di cui al D.P.C.M. del 12 febbraio 1999 e relativo atto integrativo con D.P.C.M. del 15 novembre 2001.

Il fondale di progetto delle darsene è posto a quota -10.50 m s.m.m., anche se per entrambe le darsene le opere in sponda sono dimensionate per la massima profondità di -12.00 m s.m.m.. L'escavo delle sole darsene alle quote suddette comporta la movimentazione di oltre 1.1 milioni di metri cubi fra terreni e sedimenti.

Nell'area retroportuale trovano collocazione tutte le funzioni di assistenza alle operazioni portuali, quali uffici doganali, depositi, magazzini, infermeria, biglietteria, ristoro, ecc. nonché i sottoservizi e i presidi di gestione e contenimento delle acque meteoriche."

Il Documento descrive altresì il Progetto di Bonifica del sito, citato nel Parere VIA n.375 del 24/10/2012 della Regione del Veneto di cui alla DGR n. 2524 del 11 dicembre 2012, precisando che, "come esplicitato a pag. 10 del predetto Parere, non è oggetto dell'intervento in parola".

"Il Progetto di bonifica è stato approvato con Decreto n. 26 del 21/10/2011 del Commissario Delegato per l'emergenza socio-economica ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia, modificato con Decreto n. 41 del 05/12/2012."

Propedeuticamente alla bonifica è stata effettuata la demolizione completa degli edifici esistenti specie nella porzione a sud della superficie di intervento.

In termini di movimentazione complessiva di materiali, il progetto prevede:

- circa 173'000 m³ di demolizioni su edifici esistenti;
- circa 165'000 m³ di scavi al di sopra del medio mare, comprensivi degli scavi di bonifica;
- circa 920'000 m³ di scavi subacquei.

Si precisa infatti che per quanto riguarda la realizzazione delle due darsene, i materiali da rimuovere sono stati differenziati come:

- Terreni se situati tra la quota del piano campagna attuale e la quota +0.00 m s.l.m.m.;
- Sedimenti se situati sotto quota +0.00 m s.l.m.m.

Il Progetto di Bonifica inoltre ha dovuto tener necessariamente conto della concomitante realizzazione delle opere relative alla Piattaforma Logistica Fusina ed è stato pertanto articolato in modo da incastrare al meglio le diverse lavorazioni per ottimizzare il cronoprogramma dei lavori. Il progetto di bonifica si è quindi inserito nel progetto di realizzazione della Piattaforma Logistica.

Il documento poi riporta la cronistoria e la rendicontazione delle

ATTIVITÀ ESEGUITE ENTRO IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PARERE DI VIA: 2012-2017:

Progetto di bonifica (con le precisazioni iniziali di cui al paragrafo 2.2)

- Allestimento di cantiere;
- Allestimento aree gestione materiali da demolizione;

- Caratterizzazione integrativa e rimozione dei terreni contenenti amianto;
- Installazione pozzi e avvio emungimenti;
- Installazione impianto TAF;
- Realizzazione pozzi spia area ex Alumix;
- Demolizione fabbricati esistenti

La Fase 1 è stata completata - Certificato di avvenuta Bonifica rilasciato dalla Provincia di Venezia (Determinazione n. 2274/2015 del 06/80/2015).

Darsena nord

- Realizzazione delle strutture di banchina compresa la fornitura e posa tiranti suborizzontali marginamento Nord;
- Realizzazione del drenaggio retromarginamento Darsena Nord;
- Sottoservizi aree adiacenti Darsena Nord (ILL., ENERGIA, Antincendio);
- Sottofondi stradali ed asfaltatura aree adiacenti Darsena Sud;
- Scavo terreno Darsena Nord (da piano campagna a quota +0.00 m slmm)
- Dragaggio Darsena Nord (da quota +0.00 m slmm a quota -10.50m slmm);

la Darsena Nord è in esercizio dal 2014 per presa in consegna anticipata accordata al concessionario, come da certificato di collaudo del 29/07/2015.

Ricalibratura canale Malamocco-Marghera con dragaggio a -12.00 m s.m.m. completato in data 27/11/2015 e successivamente collaudato in data 02/10/2020.

Darsena sud

- Posa palancoolato di marginamento e trave di coronamento.

I lavori di costruzione della darsena sud non risultano completati entro il 2017.

Edifici

- Edificio D;
- Edificio C;
- Edificio E (in diversa collocazione);

Viabilità e opere accessorie

- Linee ferroviarie lato nord;
- Vasche di collettamento e segregazione della prima pioggia;
- Piazzale retroportuale principale e opere accessorie;
- Viabilità di accesso.

I lavori sulla viabilità sono stati ultimati tra il 2013 e il 2016.

- *OPERE COMPLETATE EXTRA VALIDITÀ DEL PARERE VIA 2017-2021*
Realizzazione sottoservizi (porzioni di linee di ILL., ENERGIA, antincendio, fognatura bianca);
- Realizzazione sottofondi delle pavimentazioni stradali e di piazzale tramite trattamento a calce, misto stabilizzato;
- asfaltature; Scavo terrestre Darsena SUD (da quota piano di campagna a +0.00m slmm);
- Fornitura e Posa “camice” tiranti sub-orizzontali marginamento sud;
- Dragaggio Darsena Sud;
- Fornitura e Posa tiranti sub-orizzontali marginamento sud;
- Drenaggio retromarginamento darsena sud;
- Sottoservizi aree adiacenti Darsena Sud (ILL., ENERGIA, Antincendio);
- Asfaltatura aree adiacenti Darsena Sud;
- MISE (monitoraggio – riferito al PoB);
- Hot Spot (campionatura, messa in sicurezza – riferito al PoB).

I piazzali, i sottoservizi e la vasca di prima pioggia sono stati collaudati in data 20/05/2021 WBE 3.1.

La Darsena sud è stata collaudata in data 31/05/2021

OPERE CHE RIMANGONO DA COMPLETARE

Rispetto al progetto approvato è stata effettuato un Atto Aggiuntivo al contratto di concessione (cfr. rep. 1446 del 29.10.2010) che ha rivisto una parte consistente del progetto dell'area retroportuale in termini riduttivi andando ad eliminare completamente gli edifici A – B – F – G – H (cfr. Figura 5) che non verranno quindi realizzati.

Le opere riferite al progetto in esame che rimangono ancora da completare si sostanziano quindi:

- Completamento della pavimentazione dell'ambito di progetto originariamente destinato ad ospitare gli edifici;
- Completamento degli interventi marginali e di finitura consistenti principalmente in raccordi stradali e aree a verde oltre alle recinzioni perimetrali e agli impianti di illuminazione delle aree da pavimentare;
- Opere di mitigazione a verde perimetrali da realizzare a seguito di progettazione esecutiva.

L'AdSPMAS nel documento in esame precisa che “Le suddette opere saranno realizzate solo a seguito dello svolgimento della nuova procedura di VIA mentre la presente relazione è finalizzata esclusivamente all'autorizzazione per la prosecuzione delle attività di esercizio delle banchine.”

Tale precisazione modifica di fatto l'oggetto delle valutazioni di cui al presente procedimento, che dovranno riguardare solo la prosecuzione delle attività di esercizio delle banchine della Darsena Sud.

Il documento evidenzia che “Per quanto riguarda il Progetto di Bonifica [...] rimane da completare la rimozione e smaltimento di alcuni hot-spot e il riutilizzo in area retroportuale dei terreni classificati entro colonna B” e precisa, ancora una volta che “non essendo oggetto dell'intervento in parola, [...] in quanto la relativa materia di valutazione e gestione del rischio sanitario ambientale, nonché le attività di bonifica attengono e sono condotte in ottemperanza a quanto previsto dal progetto di bonifica approvato che segue trattazione ad hoc in coordinamento con gli Enti di Controllo dedicati.”

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il documento prosegue fornendo elementi utili al fine di esplicitare l'assenza di rischi sanitari, ambientali e per il patrimonio culturale correlati all'esercizio delle opere, prendendo in esame i seguenti temi:

Rischio Sanitario:

- Comparto viabilistico
- Valutazione del rischio derivante da esposizione a campi elettromagnetici [..] Alla
- sicurezza dei lavoratori e dei fruitori del terminal, dal punto di vista illuminotecnico.
- componente Rumore
- Emissioni Atmosferiche

Rischio ambientale

L'AdSPMAS premette che *“nella corretta attuazione degli interventi non sono mai state riscontrate difformità che potessero causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei Siti Rete Natura 2000.”*

[...]

I rischi ambientali sono in ogni caso ridotti al minimo in quanto le opere di marginamento risultano completate, e le attività di bonifica attengono e sono condotte in ottemperanza a quanto previsto dal progetto di bonifica approvato che segue trattazione ad hoc in coordinamento con gli Enti di Controllo dedicati: gli hotspot sono attualmente messi in sicurezza in attesa del completamento della loro rimozione mentre il riutilizzo dei terreni conformi a colonna B in ambito retro-portuale non comporta particolari rischi cogenti per l'ambiente per la natura stessa dei materiali di cui trattasi come opportunamente caratterizzati.

L'AdSPMAS prende in considerazione i seguenti aspetti:

- *scavo darsena sud*
- *gestione delle acque meteoriche*
- *monitoraggio emissioni in atmosfera*
- *valutazione del rischio per il patrimonio culturale*

In conclusione nel citato documento l'AdSPMAS *“ritiene possibile pertanto escludere l'insorgenza di rischi sanitari, ambientali e al patrimonio culturale correlati alla realizzazione delle opere al di fuori del periodo di validità temporale del parere di compatibilità ambientale e alla prosecuzione delle attività di esercizio delle banchine della Darsena Sud”*.

- **nota prot 57481/MITE del 9/05/2022** con la quale la DG VA, al fine di riscontrare l'istanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale relativa alla prosecuzione dei lavori e delle attività, prevista dal comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006, ritenuto necessario acquisire i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela dai rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale, ha convocato una Conferenza dei servizi Decisoria, da tenersi nelle forme di cui all'art. 14-bis, con le modificazioni introdotte dall'art. 13 del D.L. 76/2020, come prorogato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, in forma semplificata e in modalità asincrona, mettendo a disposizione tutta la documentazione acquisita e fissando in 60 giorni il termine perentorio, entro il quale le amministrazioni invitate erano chiamate a rendere le proprie determinazioni.
- **nota prot 96913/MITE del 03/08/2022** con la quale la DG VA ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web relativa alla nuova istanza di VIA, presentata in data 31/05/2022 e successivamente perfezionata in data 22/07/2022;

Il Presidente informa inoltre i presenti che, nell'ambito della Conferenza dei servizi Decisoria, convocata nelle forme di cui all'art. 14-bis, con le modificazioni introdotte dall'art. 13 del D.L. 76/2020, come prorogato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, in forma semplificata e in modalità asincrona, sono pervenuti i seguenti pareri e dà lettura degli stralci sottoriportati:

- **con nota del 9/06/2022**, assunta al prot. n. 72483/MITE del 9/06/2022 la Città Metropolitana di Venezia-Area Ambiente ha *“reso noto che, qualora il progetto sia realizzato in ossequio a quanto valutato nel procedimento di VIA Regionale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 2524 dell'11/12/2012, non si ravvisano motivi ostativi alla prosecuzione*

di lavori nelle more del completamento della procedura ex 29 co.3 del D.Lgs. 152/2006 disposta dal MITE ed indicata nella medesima lettera prot. n. 26546 del 10.05.2022”;

- **con nota del 23/06/2022**, assunto al prot. n. 78816/MITE del 23/06/2022, la Città di Venezia Servizio Valutazioni Ambientali ha espresso “*parere favorevole alla prosecuzione dei lavori e delle attività, a condizione del rispetto degli accorgimenti atti a evitare i rischi sanitari, ambientali e di patrimonio culturale, come da documentazione presentata.*” e “*si riserva di presentare ulteriori eventuali osservazioni nell’ambito dell’imminente nuovo procedimento di VIA nel quale il proponente valuterà anche gli impatti legati ai lavori effettuati successivamente alla scadenza del termine previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 2524 dell’11/12/2012, sino ad oggi, oltre alle nuove opere, onde integrare il nuovo procedimento di VIA con la valutazione ex post dei potenziali impatti verificatisi nel periodo ricompreso tra la scadenza del termine del Decreto VIA e la formulazione della nuova istanza*”;

- **con nota prot. 59196 del 28/06/2022**, assunta al prot. n. 81828/MITE del 30/06/2022 l’ARPA Veneto ha riportato “*le informazioni che seguono al fine di permettere la ricostruzione del quadro conoscitivo necessario affinché codesta Direzione possa valutare i rischi sanitari e ambientali eventualmente connessi con la prosecuzione dei lavori e delle attività richiesta dall’AdSP*” di cui si riporta un estratto:

“[...]si precisa che il progetto oggetto di valutazione ambientale conclusasi favorevolmente con DGR n. 2524 del 11.12.2012 risultava riferito unicamente alla realizzazione del Terminal Autostrade del Mare, Piattaforma Logistica Fusina, non comprendendo quindi il progetto di bonifica approvato dal Commissario Delegato con Decreto su citato (n. 26 del 21.10.2011).

Si ritiene utile informare che in data 03.09.2021 personale tecnico di questa Agenzia si è recato presso il sito in oggetto al fine di verificare lo stato dei luoghi, a seguito di una richiesta formulata dalla Capitaneria di Porto di Venezia. L’intervento richiesto alla scrivente Agenzia è consistito nel verificare le modalità di stoccaggio di materiali ascrivibili a terre da scavo ed altri rifiuti, ubicati in areali posti ad Ovest e a Sud del sito di bonifica. [...]

Giova specificare inoltre che le modalità di stoccaggio non rispettano le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico riportate all’Allegato “A” al verbale n. 35 del 19 luglio 2011, [...]

Dal sopralluogo condotto è risultato quindi che la gestione dei rifiuti e dei materiali di scavo nei due areali è stata realizzata in difformità al progetto di bonifica approvato, disattendendo le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico, ed in violazione all’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, [...]

Per quanto sopra riportato si ritiene che i materiali di scavo stoccati presso i due areali nel sito di cui trattasi debbano considerarsi “rifiuto” e che la loro gestione rientri nella Parte IV del D.Lgs. n. 152/06.

Si informa che la situazione ambientale riscontrata è stata oggetto di comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica da parte della Capitaneria di Porto di Venezia, in ipotesi di violazione all’art. 256, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e le aree di cui trattasi in data 02.03.2022 sono state sottoposte a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 del Codice di Procedura Penale.

Per opportuna conoscenza si informa che “VENICE RO-PORT MOS SCPA” con nota prot. 85/2022/MB/so del 14.04.2022 ha trasmesso a questa Agenzia un “Piano di indagine per la gestione dei cumuli abbancati”, in quanto oggetto di specifica prescrizione impartita, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in sede di sequestro. [...]

Si fa presente che, allo stato attuale, non si conoscono le caratteristiche chimiche e di cessione dei terreni/rifiuti abbancati e delle “aree impronta” sottostanti.

Si segnala infine che potranno eventualmente essere fornite, per quanto di competenza dell'Agenzia, considerazioni in ordine alla verifica delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella DGRV n. 2524 del 11.12.2012, con cui è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, nell'ambito del procedimento di nuova istanza di VIA che sarà attivato dall'AdSP come indicato nel protocollo n. 57481 di codesta Direzione.

- **con nota prot. 119388 del 29/06/2022**, assunto al prot. n. 81608/MITE del 30/06/2022, la ULSS3 – Dipartimento di Prevenzione, ha rappresentato che *“ammesso che le opere, da intendere anche quelle realizzate successivamente alla data di scadenza del procedimento di VIA, siano state realizzate in conformità al progetto valutato nel procedimento conclusosi con Deliberazione n. 2524 del 11/12/2012 e nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute, a parere di questo Servizio, per quanto di specifica competenza, ed in accordo con INAIL, in merito ai rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale, non di rilevano criticità tali da ostacolare la prosecuzione dei lavori che residuano, nonché delle attività connesse all'esercizio della Darsena Sud”*. Con l'occasione ha ricordato che *“l'area in questione è oggetto di un intervento di bonifica, approvato con Decreto n. 26 del 21/10/2011, in parte già realizzato e certificato (fase I del Progetto), per il raggiungimento delle CSR determinate dall'Analisi di Rischio. A tal proposito, per la gestione dei rischi per la salute dei lavoratori, obbligo in capo al Datore di Lavoro, si rimanda, oltre al D.Lgs. 81/08, al Manuale operativo INAIL “il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati”*;
- **con nota prot. 20030 del 30/06/2022**, assunta al prot. n. 81908/MITE del 30/06/2022 la Capitaneria di Porto di Venezia ha rappresentato che *“con Procedimento Penale n. 854/22 mod.21 della Procura della Repubblica di Venezia, questo Comando ha eseguito un Decreto di Sequestro Preventivo di oltre 70.000 m3 di terre da scavo miste a sedimenti e rifiuti speciali divenute per modalità di conservazione e deposito “rifiuto”. (Violazione al combinato Artt.183 lett BB comma 3 ora art 185/bis modificato dal D.Lgs. n 116 del 03.09.2020 e 256 comma 2 del dlgs 152/2006 (in relazione al art. 256 comma 1 lett b dello stesso Decreto).*
Tali terre e sedimenti, provenienti dallo scavo della Darsena Sud del “Terminal Autostrade del Mare Piattaforma Logistica Fusina”, erano state oggetto di valutazione nella VIA del 11.12.2012 scaduta nel successivo 2017 e prodotte a VIA scaduta nel 2018, e sarebbero dovute essere utilizzate (secondo il progetto di bonifica) per la realizzazione dei piazzali e delle aree del Terminal;
- **con nota prot. 301778 del 06/07/2022**, assunto al prot. n. 84408/MITE del 6/07/2022, la Regione Veneto, dopo aver ripercorso la storia del progetto e del progetto di bonifica, e segnalato gli elementi di cui alla vicenda del sequestro preventivo di alcune aree già descritta da ARPAV e CP, ha evidenziato che *“il progetto oggetto di valutazione ambientali conclusasi favorevolmente con DGR n. 2024 del 11.12.2012, risultava riferito unicamente alla realizzazione del Terminal Autostrada del Mare, Piattaforma Logistica di Fusina, non comprendendo quindi il progetto di bonifica approvato dal Commissario Delegato con Decreto n. 26 del 21.10.2011”* ed ha demandato alla DG USSRI del MITE la valutazione dei rischi sanitari ed ambientali eventualmente connessi e alla DG VA l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 del D, Lgs. 152/2006 all'esito della procedura di VIA da svolgersi in sede statale;
- **con nota prot. 24343 del 07/07/2022**, assunta al prot. n. 0086632/MiTE del 12/07/2022, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del Veneto -Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia ha rappresentato che, *“Alla luce della documentazione allegata alla nota di codesto Ministero prot. 57481 del 09/05/2022 [...] ha appreso che l'intervento per l'intero terminal (32 ha) è stato completato e che in data 31.05.2021 è stata collaudata la Darsena Sud (Banchine Umbria e Abruzzo). Lo scrivente in data 23.08.2018 ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico alla società Venice Ro-Port Mos S.C. p.A. per l'insediamento [...] adibito a Terminal per il traffico commerciale e di passeggeri, per l'esercizio di n. 1 scarico di acque meteoriche*

ricadenti su 16 ha, pari all'estensione del terminal nel 2018 (solamente darsena Nord – Banchine Toscana e Marche)” [...]. Considerato quanto sopra riportato, a causa delle inadempienze accertate, lo scrivente ufficio, con nota prot. 24044 del 06.07.2022, che si allega in copia, ha revocato l'autorizzazione allo scarico n. 34792 del 23.08.2018 in via di autotutela ai sensi dell'art. 21 – quinquies della L. 241/1990.” Ed ha chiesto alla società Venice Ro-Port Mos S.C. p.A. una relazione chiarificatrice ai fini della regolarizzazione della pratica.

- **con nota prot. 85238/MITE dell'8/07/2022** la DG USSRI del MITE, richiamato il fatto che *“una parte dell'area oggetto del procedimento ex art. 29, comma 3, D.Lgs. 152/06, sia stata sottoposta a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. per ipotesi di violazione all'art. 256, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, a causa di una gestione dei rifiuti e dei materiali di scavo abbancati in difformità rispetto a quanto previsto dal progetto di bonifica dei suoli e delle acque di falda approvato con Decreto n. 26 del 21.10.2011 dell'allora Commissario Delegato”* e la nota di ARPAV del 30.6.2022, che riferisce che *“allo stato attuale non si conoscono le caratteristiche chimiche e di cessione dei terreni/rifiuti abbancati e delle "aree impronta" sottostanti”*, ha rappresentato *“di non poter esprimere, allo stato, parere favorevole all'istanza di cui in oggetto. Si ritiene infatti preliminare attendere gli esiti del “Piano di indagine per la gestione dei cumuli abbancati”, così come richiesto dall'Autorità Giudiziaria in sede di sequestro dell'area, al fine di escludere nuovi eventi di contaminazione che andrebbero a modificare il quadro ambientale e il modello concettuale del sito e, di conseguenza, la valutazione dei rischi sanitari ambientali dell'area”*.

Rappresentata in sintesi la documentazione pervenuta, il Presidente chiarisce che l'oggetto della conferenza non è quindi la prosecuzione dei lavori, ma ciò che l'AdSPMAS ha definito “autorizzazione all'esercizio delle banchine”.

Il Presidente rileva che non hanno inviato riscontri, né sono presenti all'odierna conferenza, i rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna.

Il presidente invita i presenti ad evidenziare eventuali ulteriori elementi.

Chiede la parola il Presidente dell'AdSPMAS, che conferma la corretta esposizione del perimetro della loro richiesta.

Fabio Russo, Vice Commissario straordinario Crociere Venezia, specifica che oggetto della richiesta è la prosecuzione delle attività della Darsena Sud che avverrà in sinergia con quelle della Darsena Nord, che è in adiacenza ed è stata regolarmente terminata e ne è stato avviato l'esercizio entro il termine di validità della VIA.

Ciò posto, tenuto conto degli elaborati pervenuti, con specifico riferimento alla nota prot. 6551 del 05/04/2022, acquisita con prot. 44856/MITE del 07/04/2022, sopra citata con la quale Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) ha precisato che “la presente relazione è finalizzata esclusivamente all'autorizzazione per la prosecuzione delle attività di esercizio delle banchine”, e tenuto conto dei pareri espressi, il Presidente evidenzia quanto segue.

La procedura di VIA, come noto ha lo scopo valutare, in via preventiva rispetto alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati e di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente. Pertanto la VIA costituisce presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione per i progetti di opere ed interventi ad essa assoggettati per legge.

Con specifico riferimento all'istanza di che trattasi, si rammenta che l'art. 29, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006, nel caso di opere realizzate senza la previa valutazione ambientale pur essendo questa prescritta dalla legge applicabile *ratione temporis*, impone al soggetto proprietario di avviare un nuovo procedimento di valutazione ambientale entro un termine assegnato e prevede che, nelle more dello svolgimento della procedura di VIA ex post, l'autorità competente "può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale".

Ad oggi il procedimento di VIA ex post è stato avviato dal proponente e l'istanza è stata ritenuta procedibile dalla scrivente Autorità competente e, in data 3/08/2022 è stata comunicata la procedibilità a tutte le Amministrazioni interessate ed è stata avviata la consultazione del pubblico. Il che consente di prendere in considerazione la richiesta oggetto della presente riunione.

In ragione di quanto sopra, la DG VA non è chiamata ad esprimersi in ordine alla richiesta di autorizzazione per la prosecuzione delle attività di esercizio delle banchine poiché atto che esula dalle competenze istituzionali proprie del MITE, ma esclusivamente sulla compatibilità ambientale, nel senso che l'art. 29 c. 3 non assegna potere di sostituzione delle autorizzazioni necessarie per realizzare ed esercire un'opera o un'attività.

Le opere che si chiede di utilizzare non sono state realizzate in assenza di VIA, ma si tratta di manufatti già valutati positivamente dalla Regione Veneto, la cui realizzazione è stata completata oltre il termine fissato dal provvedimento di VIA regionale.

Tutto ciò premesso, il Presidente comunica che la DG VA ritiene che possa ragionevolmente escludersi, limitatamente al tempo di durata e conclusione del procedimento di cui all'art. 29 c. 3 del D.Lgs152/2006 e ss mm ii, avviato ad istanza della predetta Autorità, la produzione di effetti significativi e negativi ulteriori e diversi da quelli valutati in sede di VIA derivanti dalla prosecuzione dell'utilizzo della darsena sud e, pertanto, consentire la prosecuzione delle attività di utilizzo delle banchine della Darsena sud, nei limiti di quanto già previsto dal provvedimento di Via Regionale n. 2524 dell'11/12/2012, nelle more della conclusione del procedimento di VIA in corso sopra richiamato, ed esclusivamente per quanto relativo alle valutazioni proprie della Direzione Generale VA.

Si rappresenta inoltre che le considerazioni *ex ante* formulate non sostituiscono né costituiscono atto di autorizzazione assenso o nulla osta o atto comunque diversamente denominato relativo all'esercizio di attività.

A questo punto il Presidente invita i presenti ad esprimere eventuali osservazioni.

Il Vice Commissario Crociere Venezia esprime consapevolezza circa la necessità di disporre delle autorizzazioni necessarie, come ad esempio l'autorizzazione allo scarico.

La rappresentante del Comune di Venezia Cristina Zuin chiede se vi siano opere di finitura da realizzare per poter utilizzare la Darsena SUD.

L'ing Terranova dell'AdSPMAS chiarisce che le opere già realizzate sono sufficienti a mettere in esercizio le banchine.


La Dott.ssa Zuin del Comune di Venezia prende atto dei chiarimenti ricevuti.

Per la Capitaneria di Porto, il Comandante Daniele Ferrari comunica che per la fruibilità della banchina la CP nel gennaio 2022 ha emesso un'ordinanza per consentire l'accosto a navi fino a 250 mt di lunghezza e pertanto conferma che, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-nautici, la banchina può essere utilizzata sia dal punto di vista della safety che della security.

Il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori interventi, preannuncia che copia del verbale sarà trasmessa alle Amministrazioni interessate ed al Proponente, previa sottoscrizione da parte del Presidente e del segretario, unitamente all'espressione della Direzione ai fini dell'istanza ex art. 29 co. 3 del D.Lgs. 152/2006, nei termini sopra riportati.

Alle ore 11:00 si chiudono i lavori e si procede allo scioglimento della seduta.

Il Segretario
Responsabile del Procedimento
Claudia Pieri



Il Presidente
Direttore Generale
Valutazioni Ambientali
Gianluigi Nocco



Allegati: Elenco amministrazioni interessate